

Nuove modalità pagamenti CILA-SCIA dal 17/03/2025

Si informa che per le S.C.I.A. e C.I.L.A. presentate dal 17 marzo 2025 **tutti i pagamenti** dovranno essere effettuati unicamente **utilizzando gli avvisi di pagamento PagoPA** generati dal sistema.

L'Amministrazione Comunale **non** terrà pertanto **più** conto di pagamenti effettuati **attraverso bonifici o altri strumenti**, difficilmente tracciabili.

I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini di legge previsti. **Per le S.C.I.A. ex art. 22** del Testo Unico per l'Edilizia **e per le C.I.L.A., il pagamento dovrà essere contestuale alla presentazione** della pratica sulla base dei valori indicati dal proprietario o dal progettista nell'apposita maschera del portale *Impresainungiorno* che genererà il modulo di pagamento.

Per le S.C.I.A. ex art. 23, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della pratica e **per le SCIA ex art 23 bis, cosiddette condizionate, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia** sempre sulla base dei valori indicati in sede di presentazione, salvo sia già avvenuta nel frattempo la verifica da parte dell'Unità Oneri dello Sportello Unico per l'Edilizia.

I termini per i pagamenti per le S.C.I.A. e le C.I.L.A. prescindono dall'eventuale istruttoria tecnico/amministrativa e pertanto gli stessi dovranno essere effettuati alle scadenze sopra richiamate, fatta salva la possibilità di richiedere il successivo rimborso nel caso di pratica diniegata o diffidata o annullata in autotutela. Il sistema è automatizzato e gli Uffici dello Sportello Unico per l'Edilizia non potranno in alcun modo sospendere la procedura di gestione della riscossione del dovuto.

Al fine di adempiere all'obbligo normativo di applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento, **l'avviso di pagamento PagoPA generato e non pagato non sarà più pagabile oltre i termini** e sarà pertanto **necessario attendere l'emissione di un nuovo avviso di pagamento PagoPA che conterrà i nuovi termini di pagamento** e l'avviso del rischio di ulteriore sanzione nel caso di reiterazione del mancato pagamento.

Rimarrà ferma la possibilità di richiesta di rateizzazione, secondo le modalità già previste (4 rate da versare ogni 180 gg.). Per quanto riguarda le S.C.I.A. ex art. 22 e ex art. 23, la modalità di pagamento dovrà essere scelta contestualmente alla presentazione della pratica e, **nel caso venga scelta la modalità rateizzata**, il sistema genererà l'avviso di pagamento PagoPA per il pagamento della prima rata che andrà versato contestualmente alla presentazione della pratica per le S.C.I.A. ex art. 22 o entro 30 giorni dalla presentazione per le S.C.I.A. ex art.23.

Negli stessi termini **dovrà essere presentata** nell'apposito spazio dedicato del Portale *Impresainungiorno* la **polizza fideiussoria** a garanzia del pagamento rateizzato. Gli Uffici, nei trenta giorni successivi, verificheranno la correttezza della stessa (vedasi i requisiti riportati sul sito) e potranno chiedere integrazioni. Al termine della verifica, in caso di esito positivo, si dovrà attendere l'emissione degli avvisi relativi alle rate residue e si potrà procedere con i pagamenti dei relativi avvisi di pagamento PagoPA nelle scadenze previste. In caso di esito negativo della verifica o di mancata presentazione della polizza si dovrà attendere l'emissione di un avviso di pagamento PagoPA per il pagamento in rata unica a saldo di quanto non ancora versato con applicazione della sanzione per ritardato pagamento.

Per le S.C.I.A. sottoposte a condizione ex artt. 22, 23 e 23 bis del Testo Unico per l'Edilizia, verrà emesso apposito **avviso di pagamento contestualmente alla comunicazione di scioglimento della condizione** che prevederà la possibilità di pagamento sia in rata unica che in modalità rateizzata con invito, in questo caso, alla presentazione della polizza entro 30 gg. dall'avviso. Il sistema leggerà automaticamente o il pagamento in unica soluzione o il pagamento della prima rata. In questo secondo caso qualora non sia presentata la polizza o la stessa non risulti conforme dopo verifica degli Uffici, si procederà ad emettere avviso di

pagamento PagoPA per il pagamento in rata unica a saldo di quanto non ancora versato con applicazione della sanzione per ritardato pagamento, nel caso invece la prima rata sia correttamente versata nei termini e la polizza risulti altresì presentata nei termini e ritenuta conforme si procederà a emettere gli avvisi di pagamento PagoPA per il pagamento delle restanti rate.

In tutti i casi di mancato pagamento nei termini o di verifiche non conformi delle polizze fideiussorie, si dovrà sempre attendere l'emissione di nuovi avvisi di pagamento PagoPA; il sistema renderà infatti non più pagabili gli avvisi di pagamento PagoPA precedentemente emessi e non si potrà procedere ad alcuna altra forma diversa di pagamento. L'Amministrazione registrerà solo i pagamenti effettuati tramite Pago PA sia al fine di eventuali successivi rimborsi sia al fine della verifica della data del pagamento.

Si ricorda che per la verifica del corretto calcolo del dovuto ai fini del successivo eventuale conguaglio, gli unici dati soggetti a verifica saranno quelli oggetto di compilazione nel quadro pagamenti allegato al titolo all'interno del modello unico titolare. Non potranno essere inseriti nella pratica ulteriori allegati riguardanti il pagamento; nel caso questo avvenga, gli ulteriori allegati saranno invece valutati, se non conformi al pagamento effettuato, come comprovanti eventuali false dichiarazioni. Nel caso di evidenza di false dichiarazioni, quali ad esempio pratiche onerose dichiarate non onerose o con valori non compatibili con l'entità dell'intervento, le stesse saranno verificate in via automatica e preliminare e porteranno all'emissione delle previste sanzioni per il mancato pagamento nei termini dell'importo dovuto.

Si ricorda inoltre che, sempre ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico per l'Edilizia, qualora dovesse intervenire la **fine lavori prima del termine del piano di rateizzazione**, l'Amministrazione sarà tenuta a interrompere il piano stesso e richiedere il pagamento in rata unica di quanto non ancora versato con applicazione della eventuale sanzione.

Si ricorda infine che, nel caso di **varianti**, gli importi da dichiarare all'interno del quadro dei pagamenti saranno solo quelli generati dalla variante, non dovranno essere ripetuti i valori del titolo originario ma solo l'eventuale differenza a favore dell'Amministrazione, nel caso vi sia una riduzione andrà invece presentata apposita istanza di rimborso.

Si evidenzia che, attraverso l'automatizzazione della gestione dei pagamenti rateizzati, il sistema procederà anche alla generazione della lettera di svincolo della polizza fideiussoria legata alla rateizzazione il cui pagamento risulterà completato.

Nel corso del 2025 si procederà inoltre ad automatizzare anche i pagamenti relativi ai permessi di costruire semplici, alla modalità diretta convenzionata, ai permessi di costruire convenzionati e alle richieste di conguaglio. Tale automatizzazione consentirà di procedere sia al rilascio automatico del titolo sia a una riduzione dei tempi per eventuali rimborsi.

L'automatizzazione dei pagamenti consentirà inoltre di rendere disponibile nei prossimi mesi a portale la richiesta di rimborso "preverificata" e in una ulteriore fase evolutiva del sistema di introdurre anche la possibilità di compensazione tra il dovuto ed eventuali somme già versate per titoli che non abbiano acquisito efficacia.